Spett.le Collegio dei Probiviri del MoVimento 5 Stelle Via Nomentana, 257 00162 Roma

via mail > collegioprobiviri@movimento5stelle.it

OGGETTO: comunicazione avvio procedimento disciplinare

Riscontro la vostra comunicazione dell'1.9.2020 per evidenziare che la condotta ascrittami non viola alcuna norma statutaria nè, tanto meno, il codice etico atteso chel'art. 11, lettera a) dello Statuto prevede che "gli iscritti al MoVimento 5 Stelle possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari per il venir meno dei requisiti di iscrizione e per la violazione dei doveri stabiliti dal presente Statuto e dal Codice Etico", ipotesi certamente non ricorrenti nella fattispecie, mentre le successive lettere b) e c) del richiamato art. 11 dispongono che la sanzione disciplinare per la violazione delle procedure d'iscrizione sia applicabile ESCLUSIVAMENTE per i "candidati a cariche elettive" e per i "portavoce eletti", essendo detta specifica violazione prevista come ius specialis con riferimento solo a queste due categorie di iscritti e non agli associati tout court, che altrimenti la specificazione non avrebbe avuto motivo d'essere.

E sul punto richiamo all' attenzione di giuriste quali sono Raffaella Andreola e Fabiana Dadone, membri di codesto Collegio, il principio di diritto positivo secondo cui l'interpretazione dello disposizioni statutarie per giuriprudenza univoca è soggetta al solo criterio della interpretazione letterale oggettiva (e cioè al chiaro significato delle parole e dei termini) e non già a quello dello scrutinio di eventuali, non dichiarate intenzioni, dei sottoscriventi l'atto costitutivo.

Quanto poi alla condotta materiale posta in essere dal sottoscritto, evidenzio come la stessa non abbia portato alcun nocumento alla nostra associazione, atteso che essa è stata anzi effettuata nell'oggettivo interesse del M5S esclusivamente per saggiare la validità dei servizi tecnologici forniti al prezzo di oltre 30.000,00 euro mensili (giusto il contributo annuale di 3.600,00 euro corrisposto da ciascun nostro parlamentare) all'associazione Rousseau, che è soggetto terzo e come tale estraneo al nostro sodalizio.

Il vulnus potrebbe tutto al più essere stato arrecato alla costantemente predicata "perfetta sicurezza e certezza della procedura di iscrizione" dal terzo fornitore, ma non già all'incolpevole nostro MoVimento.

Nè il sottoscritto si è mai avvantaggiato -e di converso non ha mai danneggiato il MoV- della doppia iscrizione, atteso che l'unica volta che ha

esercitato il doppio voto per saggiare l'attendibilità del metodo di votazione approntato da Rousseau è stata quella della votazione di agosto in cui, per non sfalsare l'esito e/o le percentuali di preferenze, il sottoscritto ha votato, con riferimento ai due quesiti, due sì e due no (1 sì e 1 no per quesito), nè il alcun modo, neanche potenziale, è stata arrecato danno all'immagine del Partito. Anzi: la denuncia del fatto lo ha posto in grado di venire a conoscenza di vulnerabilità non dichiarate dal fornitore.

In ultimo, per quanto la circostanza della doppia iscrizione (vieppiù, come nel caso di specie, ai soli fini della verifica della corretta operatività della piattaforma Rousseau), non costituisca ai sensi dello Statuto ipotesi di infrazione disciplinare, evidenzio come il testo di cui al riquadro posto in calce alla domanda di iscrizione (semplicemente "flaggato") non sia stata da me letta integralmente (e fermo restando che nel riquadro la doppia iscrizione è indicata esclusivamente come fatto eventualmente rilevante per la commissione di un reato abrogato dai nostri attuali alleati di governo nella scorsa legislatura (esattamente nel 2016) e pertanto per una fattispecie non più in vigore, e non già come condotta rilevante ai fini statutari.

Alla luce di tali evidenze Vi invito a voler revocare immediatamente il provvedimento di sospensione cautelare che sta comprimendo ingiustamente i miei diritti politici costituzionali, inibendomi la partecipazione all'attività dell'associazione da me scelta (e da cui sono stato accettato) per l'esercizio delle prerogative di cui agli artt. 2, 18 e 49 della Costituzione, e di voler -di conserva- archiviare il relativo procedimento disciplinare, ritenendo valida la prima iscrizone e annullando d'ufficio esclusivamente la seconda in modo da mitigare i danni arrecatimi dal provvedimento cautelare de quo e scongiurare quelli che deriverebbero dall'adozione di un provvedimento disciplinare non conforme alle previsioni statutarie.

Distinti saluti